



PROXIGAS

DCO 198/2026/R/gas

Attuazione del “servizio di liquidità di cui all’art. 10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”

Osservazioni PROXIGAS

6 luglio 2026

Premessa

Proxigas formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento per la consultazione (di seguito anche DCO) 198/2026/R/gas relativi all'implementazione del servizio di liquidità di cui all'art.10.1 del decreto-legge 21/26 (DL Bollette) e sulla proposta di integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco di cui all'art. 10.3 del medesimo decreto.

Osservazioni generali

Proxigas condivide l'obiettivo perseguito dal legislatore di aumentare i volumi di gas scambiati al PSV e contenere i costi dell'energia, per famiglie e imprese e, in quest'ottica, offre un contributo propositivo.

Allo scopo riteniamo opportuno evidenziare come una congrua tempistica di attuazione rappresenti un elemento rilevante per massimizzare l'efficienza della misura, che non dovrebbe interferire e/o pregiudicare gli esiti dei mercati in essere.

In particolare, si segnala come la tempistica di avvio prevista risulti sfidante (considerata anche la prossima pausa estiva) nonché disallineata rispetto alle tempistiche previste per le aste per il conferimento di capacità di trasporto annuale sulla piattaforma PRISMA, con conseguente necessità di prevedere che la quantificazione del premio richiesto per il servizio di liquidità (a copertura dei costi di trasporto a monte) consideri anche i moltiplicatori stagionali applicati ai prodotti di capacità infrannuale.

È inoltre utile ricordare come gli elevati livelli di prezzo del gas risentano sostanzialmente delle dinamiche di mercato di domanda/offerta a livello globale e dell'alta dipendenza dalle importazioni del sistema gas europeo.

Il GNL ha infatti assunto un ruolo chiave nel mix di approvvigionamento europeo, da quando sono state interrotte le forniture dalla Russia, e tale fonte è esposta alla competizione globale, in particolare tra Europa e Asia, nell'attuale fase di generale scarsità di offerta rispetto alla domanda, anche per effetto della corrente crisi internazionale.

Tale situazione, in prospettiva, si risolverà nel medio termine, per effetto dell'auspicata risoluzione delle tensioni in corso e dell'entrata in esercizio di significative nuove produzioni di GNL a livello globale, con benefici attesi sui livelli dei prezzi europei e globali.

Per quel che riguarda più in particolare i prezzi in Italia, come evidenziato nel DCO questi si formano prevalentemente sulla base dei prezzi dei mercati nord-europei e in particolare risultano correlati al prezzo del TTF, con livelli storicamente più elevati che riflettono le specificità del sistema italiano ed in particolare i costi di trasporto lungo le rotte che dal Nord Europa arrivano in Italia. Come sottolineato dall'Autorità, anche in un mercato integrato, il cumulo di questi costi di entry-exit dai vari sistemi (c.d. "*pancaking*") contribuisce a mantenere un differenziale di prezzo tra gli hub del gas, che pur assumendo valori di un ordine di grandezza molto inferiore rispetto al prezzo del gas

negli hub europei (negli ultimi 10 anni dal 2016 a oggi lo spread è stato in media 1,7 €/MWh contro un prezzo medio del gas di 35 €/MWh), richiederebbe una soluzione strutturale e opportunamente indirizzata a livello europeo.

Infine, riteniamo opportuno rilevare alcuni elementi di contesto che rendono difficile prevedere l'efficacia della misura prefigurata con avvio nel prossimo anno termico 2026-2027: ci troviamo in una condizione di mercato particolare, sia per quanto riguarda le tensioni geopolitiche ancora in corso, la cui evoluzione rimane imprevedibile e la cui mancata tempestiva risoluzione potrebbe avere effetti rilevanti sulle quotazioni gas a livello globale, sia per quanto riguarda il basso livello medio di riempimento degli stoccaggi gas in Europa. Il livello di riempimento degli stoccaggi gas tedeschi è pari al 42% al 1° luglio 2026, a fronte di un livello di riempimento del 67% italiano, con conseguenti quotazioni gas tedesche per il winter 26-27 superiori alle analoghe quotazioni al PSV.

Ad oggi, inoltre, non è possibile escludere che l'implementazione del servizio di liquidità, così come prefigurato nel DCO, possa dare luogo a:

- ri-export di gas verso altri paesi con hub a premio, come ad esempio l'Austria o la stessa Germania, che attirerebbero volumi gas con distorsione dei prezzi e dei flussi, aggravando i costi della misura o vanificandone l'effetto, con possibili impatti a cascata su tutti i mercati europei (che a loro volta potrebbero implementare meccanismi analoghi);
- deviazioni di carichi GNL – in assenza di uno spread a premio per l'Italia - verso altre destinazioni, con la conseguenza di aumentare sensibilmente il fabbisogno di import (dal Nord Europa e/o da altre fonti), e con rischio di sotto-utilizzo delle capacità di rigassificazione GNL;
- incremento delle tariffe di transito applicate dal gestore del sistema di trasporto svizzero (non soggetto alla regolazione europea), con appropriamento in tutto o in parte dell'atteso beneficio di riduzione di prezzo al PSV e rispetto al quale si auspica l'Autorità preveda un attento monitoraggio.

Spunti di consultazione

Individuazione delle sessioni ad asta e delle modalità di formulazione delle offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale

S 1. Osservazioni in merito all'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nelle contrattazioni dell'MGP-GAS per il servizio di liquidità.

In generale, si rileva come il DL Bollette preveda che i soggetti selezionati abbiano l'obbligo di "formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta", senza specificare che le suddette sessioni ad asta debbano avvenire sospendendo la negoziazione in continua che attualmente si svolge sul mercato dell'MGP-GAS individuato.

Al contempo, si rileva come nella prassi commerciale in uso la quotazione del prodotto PSV DA e WE pubblicato da ICIS HEREN rappresenti il principale riferimento di mercato nei contratti di compravendita, nonché dagli operatori per l'hedging delle proprie posizioni commerciali.

La metodologia di elaborazione dei prezzi ICIS HEREN prevede una fotografia delle quotazioni che avvengono in negoziazione continua e l'asessment sul prezzo considera quotazioni rilevate in un intervallo di tempo prossimo alle 17:30.

Posto che è prevedibile che la sessione ad asta ipotizzata avrà l'effetto di drenare liquidità dalle negoziazioni in continua della MGP-GAS e stante la necessità che il benchmark ICIS HEREN continui ad essere rappresentativo delle condizioni di mercato, si suggerisce che l'asta marginale dedicata delineata nel DCO abbia durata al più di 10 minuti e si svolga in una "finestra temporale" con termine della sospensione della negoziazione continua entro le 17:25 (per es. svolgimento dalle 17:10 alle 17:20).

Si ritiene che l'anticipo dello svolgimento della sessione ad asta marginale ridurrebbe gli impatti indesiderati sull'indice ICIS HEREN che oggi costituisce il riferimento nei contratti di compravendita – in parte già stipulati - per il prossimo anno termico 2026-2027.

S 2. Osservazioni in merito alla possibilità di far diventare l'asta di cui sopra un elemento strutturale dell'MGP-GAS oppure di prevederne la cessazione una volta esaurita la misura del servizio di liquidità.

Considerati i potenziali effetti dell'asta in parola sugli indici pubblicati da ICIS HEREN che oggi rappresentano il riferimento di mercato in uso nei contatti di compravendita e per la copertura delle posizioni commerciali, nonché considerato che ai sensi della delibera 100/2023/R/com l'indice ICIS HEREN è usato da Arera per l'aggiornamento mensile della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità (CMEM,m pari alla media mensile del prezzo PSV), qualora l'Autorità ritenesse opportuno di rendere l'asta un elemento strutturale dell'MGP-GAS l'eventuale decisione dovrebbe essere rinviata ad una fase successiva, a valle di un monitoraggio del funzionamento del "servizio di liquidità", e solo in seguito ad un'approfondita analisi delle relative implicazioni; in ogni caso tale decisione dovrebbe essere adottata in un tempo congruo a permettere agli operatori di gestire la modifica, anche contrattualmente, in tempo per l'avvio dell'anno termico successivo.

S 3. Osservazioni sulle modalità di presentazione delle offerte.

Si segnala come sarebbe opportuno che la presentazione delle offerte per il “servizio di liquidità” potesse avvenire tramite strumenti digitali.

Modalità di determinazione dei ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto di gas naturale

S 4. Osservazioni in merito alle modalità di determinazione dei ricavi da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto.

Si condivide quanto proposto nel DCO in merito alle modalità di determinazione dei ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale da riconoscere all'IMT e destinati alla riduzione degli oneri di trasporto, come previsto dal DL Bollette.

Individuazione di uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti presso i quali gli operatori selezionati hanno l'obbligo di immettere la quantità eventualmente ceduta

S 5. Osservazioni in merito alla scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries.

In generale si rileva come qualsiasi scelta in merito all'applicazione della misura che escluda uno o più punti di entrata nella rete nazionale e/o specifiche capacità di trasporto possa creare effetti discriminatori. Ciò in considerazione delle diverse posizioni commerciali e contrattuali dei singoli operatori di mercato.

Al contrario la misura dovrebbe cercare di creare condizioni paritarie tra i possibili partecipanti alla procedura di selezione per il servizio di liquidità e di non creare vantaggi competitivi a favore di nessun partecipante, eventualmente anche declinando in modo differente le condizioni di partecipazione, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Disposizioni applicabili in caso di inadempienza del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

S 6. Osservazioni in merito ai criteri di individuazione e applicazione dei corrispettivi C1 e C2.

Si evidenzia la necessità di prevedere che non siano applicati corrispettivi nel caso di inadempienza del soggetto aggiudicatario per cause riconducibili a manutenzioni e/o indisponibilità anche parziale della capacità di trasporto nei tratti di adduzione funzionali all'ingresso dei volumi di gas nei punti di entrata selezionati, nonché in generale tutte le casistiche di forza maggiore e situazioni di emergenza gas nei Paesi a monte.

Con riferimento alla formula di calcolo del corrispettivo C1 riportato nel DCO si evidenzia l'opportunità di prevedere che la differenza (P1-P0) sia espressa in termini assoluti, ovvero che il corrispettivo C1 venga applicato se e solo se $(P1 - P0) > 0$.

In aggiunta si evidenzia come, il corrispettivo C1 appaia eccessivamente penalizzante perché anche per differenze minime di P1-P0 l'operatore sarebbe tenuto a restituire l'intero premio giornaliero.

Con riferimento al corrispettivo C2 delineato nel DCO si evidenzia che il calcolo sarà presumibilmente effettuato come differenza tra il prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti corti e il SAP (e non viceversa come riportato nel DCO).

Si evidenzia infine che, in linea di principio, potrebbe essere più corretto commisurare il suddetto corrispettivo al prezzo dell'hub/degli hubs a monte in cui il soggetto aggiudicatario ha immesso il gas naturale, in luogo del prezzo del mercato italiano (PSV) in cui l'operatore non lo ha immesso.

Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione

S 7. Osservazioni in merito ai requisiti di partecipazione per l'aggiudicazione del servizio di liquidità ed alle tempistiche di avvio

Si richiede di prevedere che la procedura operativa per l'implementazione della misura contempli che la sottoscrizione del contratto di trasporto con l'operatore del gasdotto svizzero possa avvenire da parte di una entità legale diversa da quella del soggetto partecipante e aggiudicatario del servizio, purché facente parte del medesimo gruppo societario.

Inoltre, si richiede che le quantità e le condizioni economiche concordate dall'Impresa Maggiore di Trasporto con l'operatore svizzero siano rese note ex ante e riportate nella documentazione di partecipazione.

Si richiede inoltre che le garanzie da presentare al momento della partecipazione possano essere fornite anche mediante la forma del deposito cauzionale.

Ciò in considerazione delle tempistiche di avvio previste, che già ad oggi risultano particolarmente sfidanti (considerata anche la prossima pausa estiva) e che potenzialmente potrebbero risultare ulteriormente stringenti, a seconda della tempistica di adozione del provvedimento finale da parte di Arera e del relativo contenuto.

Inoltre, si coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che fin da subito siano fissate sia la data della sessione per l'assegnazione del servizio di liquidità su base annuale, che le date per l'eventuale assegnazione del servizio su base infrannuale, compatibili con le tempistiche di conferimento della necessaria capacità di trasporto infrannuale sulla piattaforma PRISMA.

Nel caso di aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale si rileva l'opportunità di prevedere premi commisurati al maggior costo della capacità di trasporto su base infrannuale nonché valori del corrispettivo di volatilità diversificati a seconda del trimestre/mese di riferimento del servizio.

Contenuto dell'offerta e livelli massimi delle relative grandezze economiche

S 8. Osservazioni in merito al contenuto delle offerte ed ai criteri di individuazione del valore massimo del corrispettivo di volatilità e di un valore massimo corrispondente alla somma tra il corrispettivo di volatilità e il premio

S 9. Osservazioni in merito ad altri criteri da utilizzare per calcolare il tetto massimo (ad es. valore medio del differenziale tra PSV-TTF)

Si rimanda alla risposta allo spunto S. 7 e in particolare si segnala l'opportunità che fin da subito siano fissate anche le date per le aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale, compatibili con le tempistiche di conferimento della necessaria capacità di trasporto infrannuale sulla piattaforma PRISMA.

Il premio per l'asta per l'assegnazione del servizio su base annuale dovrebbe considerare che il conferimento della capacità di trasporto su base annuale si è svolta in data 6 luglio sulla piattaforma PRISMA e pertanto l'acquisizione di eventuali capacità di trasporto dal TTF al PSV diversi dal transito svizzero potrà avvenire solo su base inferiore all'anno.

In ogni caso, nel caso di aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale andrà previsto un tetto massimo di premio commisurato al maggior costo della capacità di trasporto su base infrannuale nonché un corrispettivo di volatilità che consideri la maggiore volatilità riscontrabile su base stagionale, a seconda del trimestre/mese di riferimento del servizio.

Il tetto massimo dell'offerta (premio + corrispettivo di volatilità) dovrà inoltre includere una congrua remunerazione del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario, considerando anche i rischi e i costi finanziari sostenuti per la partecipazione.

Modalità di selezione delle offerte e obblighi informativi

S 10. Osservazioni in merito ai criteri e modalità di svolgimento delle procedure competitive.

La tempistica prospettata per lo svolgimento delle procedure competitive per la selezione delle offerte già oggi risulta particolarmente sfidante. Tale tempistica appare ancor più stringente tenuto conto dell'imminente pausa estiva e del tempo che verosimilmente occorrerà ad Arera, a valle della fase consultiva, per deliberare il provvedimento. Il contenuto della delibera, peraltro, potrebbe facilmente contenere elementi di complessità che richiederebbero del tempo affinché gli operatori possano comprenderla appieno ed effettuare consapevolmente le conseguenti valutazioni.

Criteri di definizione del fabbisogno

S 11. Osservazioni in merito alle modalità di calcolo del fabbisogno da approvvigionare tramite il servizio di liquidità

Si rimanda alle risposte allo spunto S. 7, S. 8 e S. 9.

Avvio di riflessioni sull'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco

S 12. Osservazioni in merito alle possibili soluzioni da implementare per raggiungere l'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco.

Si reputa opportuno rimandare la discussione funzionale all'implementazione della previsione di cui al comma 10.3 del DL 20 febbraio 2026 alla pubblicazione da parte di Arera di un ulteriore e successivo documento di consultazione in cui siano delineate proposte sull'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco, considerando peraltro le regole del mercato interno dell'UE in un punto di frontiera situato in Svizzera.